

CASSAFORENSE

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense



CASSAFORENSE

Conoscerla in breve





A cura della **Commissione Formazione**
di Cassa Forense:

Avv. **Barilli** Cecilia
Avv. **Cecchin** Pietro Paolo - Coordinatore
Avv. **Facchetti** Eleonora - Segretario
Avv. **Giacchetti** Carlo
Avv. **Maione** Agostino
Avv. **Nardelli** Nicola
Avv. **Notari** Francesco
Avv. **Spada** Giuseppe
Avv. **Tafari** Antonio

Con la collaborazione del **Centro Studi**
di Cassa Forense

Gennaio 2016



CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Conoscerla in breve

INDICE

I numeri	pag. 4
Iscrizione	pag. 5
Comunicazione obbligatoria	pag. 6
Contributi	pag. 7
Sistema sanzionatorio	pag. 11
Prestazioni previdenziali	pag. 16
Riscatto, ricongiunzione e totalizzazione	pag. 25
Trattamenti assistenziali	pag. 28
Tutela della maternità	pag. 37
Convenzioni	pag. 38
Sito web e Information Center	pag. 39
Informazioni e News	pag. 40
Riferimenti normativi	pag. 41
Domande frequenti – FAQ	pag. 42



I NUMERI

CHI SIAMO

Cassa Forense, nata nel 1952 come Ente Pubblico, dal 1995 trasformata in Fondazione di diritto privato, gestisce in via autonoma ed eroga previdenza ed assistenza agli Avvocati senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato.

GLI ORGANI

Organi della Cassa sono il Presidente, coadiuvato da due Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Comitato dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Sindaci.

Il Direttore Generale è a capo della struttura organizzativa, suddivisa in un'Area istituzionale e in un'Area patrimonio, per un totale di n. 285 dipendenti.

I NUMERI

Al 31 dicembre 2015:

Iscritti alla Cassa: 235.055
(di cui donne 47,2% uomini 52,8%)

Iscritti agli Albi: 237.132

Reddito medio del 2014:

€ 37.505,00 (donne € 22.070,00
uomini € 51.503,00)

Pensioni erogate:

(di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità,
contributive, reversibilità e indirette) n. 27.335
(donne n. 11.525 uomini n. 15.810)

Importo medio lordo pensioni erogate € 27.288,00
(donne € 18.052,00 uomini € 34.021,00)



ISCRIZIONE

ISCRIZIONE ALLA CASSA

L'art 21 della nuova Legge Professionale, n. 247/2012, al comma 8, ha previsto: "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense" e al comma 9 ha stabilito l'obbligatorietà per Cassa Forense di dotarsi di un nuovo regolamento per l'iscrizione.

Il Regolamento di attuazione dell'art. 21, adottato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, la cui approvazione ministeriale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2014, in conformità alle citate norme, dispone che tutti gli avvocati iscritti agli albi siano obbligati all'iscrizione alla Cassa.

Non occorre presentare nessuna domanda di iscrizione, provvede la Cassa, dandone comunicazione al professionista.

L'iscrizione è invece facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati (abilitati al patrocinio e non).

Il Regolamento stabilisce una serie di agevolazioni in favore dei neo iscritti.

In precedenza l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa era subordinata al raggiungimento di parametri reddituali, in carenza dei quali sussisteva, però, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.



ISCRIZIONE

LA RETRODATAZIONE

Gli iscritti agli Albi possono, al momento dell'iscrizione alla Cassa, entro 6 mesi, fare domanda di **retrodatazione** per gli anni di praticantato (per un massimo di 5).

ULTRA QUARANTENNI

Gli **iscritti agli Albi** che al momento dell'iscrizione alla Cassa hanno compiuto il **40° anno di età**, possono, mediante apposita istanza da inviare entro 6 mesi dall'iscrizione, con il pagamento della speciale contribuzione prevista dalle norme, ottenere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno, ciò ai soli fini delle pensioni di inabilità, invalidità ed indiretta (fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni) e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali e i praticanti iscritti alla Cassa sono tenuti a inviare all'Ente, in via telematica, la comunicazione obbligatoria dei redditi, **“il modello 5”**, entro il *30 settembre di ogni anno* per il tramite del sito internet www.cassaforense.it indicando il *reddito professionale Irpef netto ed il volume d'affari IVA*, denunciati con modello Unico relativo all'anno antecedente.

Le associazioni professionali devono altresì inviare il mod. 5 bis nel medesimo termine.

Il mancato o tardivo invio del mod. 5 comporta l'applicazione di sanzioni.



CONTRIBUTI

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Tutti gli iscritti alla Cassa devono corrispondere:

Il **Contributo soggettivo**, attualmente fissato nella misura del 14% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito (€ 98.050,00 per l'anno 2016). Sul reddito eccedente il tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

E' comunque dovuto un contributo minimo, pari, per l'anno 2016, a € 2.815,00, ridotto alla metà (€ 1.407,50) per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al 35° anno di età. Particolari agevolazioni, nelle modalità di pagamento, sono previste dagli artt. 8 e 9 del nuovo Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, nei primi 8 anni di iscrizione alla Cassa.

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il **Contributo integrativo**, nella misura del 4% del volume d'affari Iva, ripetibile nei confronti del cliente.

E' comunque dovuto un contributo minimo (€ 710,00 per il 2016). Particolari agevolazioni nella misura del contributo integrativo sono previste dall'art. 7 del Regolamento ex art. 21, L. 247/2012, nei primi 9 anni di iscrizione alla Cassa e nel periodo di praticantato.

Il pagamento degli importi eccedenti i contributi minimi viene eseguito in autoliquidazione entro i termini di scadenza del 31 luglio e del 31 dicembre dell'anno successivo.

I CONTRIBUTI MINIMI

I contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, sono riscossi tramite M.Av. bancario e/o postale in quattro rate (febbraio, aprile, giugno e settembre).

I bollettini M.Av. da utilizzare alle scadenze previste, recanti l'esatto importo dovuto, calcolato sulla base dell'effettivo status previdenziale, debbono essere generati e stampati direttamente da ciascun iscritto mediante l'apposita sezione del sito internet della Cassa.



CONTRIBUTI

LA CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI

I pensionati di vecchiaia che proseguono l'esercizio della professione non sono tenuti al pagamento dei contributi minimi dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione dovendo, comunque, corrispondere il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume di affari prodotto, il contributo di maternità e il contributo soggettivo nella misura ridotta del 7%, quest'ultimo, a partire dall'anno solare successivo la maturazione dell'ultimo supplemento, se previsto.

I pensionati di invalidità sono, viceversa, tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

IL CONTRIBUTO DI MATERNITA'

Il **Contributo di maternità**, annualmente stabilito in misura fissa, è dovuto da tutti gli iscritti anche se già pensionati.

Dall'anno 2016 il contributo di maternità deve essere corrisposto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi, con scadenza al 30 settembre (delibera CdA del 17 dicembre 2015).

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, volontariamente, versare il **contributo soggettivo modulare** per finanziare una quota aggiuntiva di pensione. Tale contributo può essere versato in sede di autoliquidazione, con rata unica al 31 dicembre, nella misura percentuale compresa fra l'1 e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale.



CONTRIBUTI

AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI

- **Contributo soggettivo minimo** ridotto alla metà per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età*.
- **Contributo integrativo minimo non dovuto** per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo.
- **Contributo integrativo minimo ridotto alla metà** per i successivi quattro anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età*.

*** Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento (21 agosto 2014) risultavano iscritti ad un albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni di cui sopra si applicano senza tenere conto dei limiti di età previsti.**

A prescindere dall'età anagrafica del professionista, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo, il **contributo minimo soggettivo** verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di 6 mesi di anzianità contributiva) e per la metà residua in autoliquidazione, nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a € 10.300,00.



CONTRIBUTI

REDDITI INFERIORI AI PARAMETRI

Redditi inferiori ai parametri: per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa anche non consecutivi i professionisti con redditi ai fini Irpef inferiori alla soglia attuale (euro 10.300,00) versano il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto.

In questo caso sarà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità ai fini dell'anzianità contributiva, ferma la possibilità, nello stesso arco temporale dei primi otto anni, di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito. In tal ultimo caso l'annualità contributiva verrà riconosciuta integralmente.

Resta comunque garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare anche in caso di pagamento ridotto.

ESONERI TEMPORANEI

Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della L. n. 247/2012, si può chiedere, per un solo anno, nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa, **l'esonero dal versamento dei contributi minimi** (fermo restando il contributo percentuale sul reddito e sul volume d'affari prodotti) conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Tale beneficio può essere richiesto **fino a tre anni solo in caso di più maternità o adozioni.**



IL SISTEMA SANZIONATORIO

IL NUOVO REGOLAMENTO DELLE SANZIONI

Nuovo Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2011 con modifica dell'art. 17 entrata in vigore dal 15 maggio 2015.

- Riduzione delle sanzioni
- Misura minima della sanzione pari ad euro 30,00
- Sanzione minima per ritardato invio mod. 5 se redditi pari a zero
- Esonero sanzione per ritardato invio mod. 5 per periodo di praticantato e primi 2 anni di iscrizione all'Albo
- Esonero dalle sanzioni per pagamento effettuato entro 8 giorni dalla scadenza del termine
- Sanzione per ritardato e/o mancato versamento contributi minimi
- Riduzione della sanzione (dal 24% al 12%) in caso di versamento parziale non inferiore al 25% del dovuto (art. 6)
- Regolarizzazione tramite "Dichiarazione Spontanea" (art. 8.4)
- "Regolarizzazione spontanea" (art. 14)
- Regolarizzazione tramite "Accertamento per adesione" (art. 13)



IL SISTEMA SANZIONATORIO

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- Rilevate le inadempienze contributive e/o dichiarative la Cassa comunica al professionista l'avvio della procedura sanzionatoria a mezzo PEC o raccomandata A.R. con indicazione dei termini per il pagamento in forma ridotta.
- Entro il termine di 60 gg. il professionista può formulare osservazioni.
- La Cassa comunica, tramite PEC o raccomandata A.R. la definizione dell'accertamento indicando le quote dovute e il nuovo termine per il pagamento in forma ridotta.
- Se il professionista provvede al pagamento entro il termine, l'accertamento si chiude e la posizione è regolarizzata.
- Se il professionista paga in ritardo, la Cassa ridetermina le sanzioni in misura ordinaria e iscrive a ruolo la parte non pagata.
- Se il professionista non paga quanto richiesto, la Cassa ridetermina quanto dovuto applicando le sanzioni ordinarie e iscrive a ruolo l'importo.



IL SISTEMA SANZIONATORIO

IRREGOLARITA' DICHIARATIVE

IRREGOLARITÀ DICHIARATIVA (rif. Mod.5/2016)	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Omesso invio mod. 5 *	436,00
Ritardato invio mod. 5 entro 30 gg.	86,00
Ritardato invio mod. 5 oltre 30 gg. ma entro il 31 dicembre	174,00
Ritardato invio mod. 5 oltre il 31 dicembre	263,00
CASI PARTICOLARI	
Ritardato invio 1° e 2° anno iscrizione Albo	nessuna sanzione
Ritardato invio periodo di praticantato con iscrizione Cassa	nessuna sanzione
Ritardato invio mod. 5 con reddito e volume IVA pari a ZERO	86,00

*Segnalazione all'Ordine al fine della valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano deontologico (art. 9 L. 141/92)

IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE

IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA	SANZIONE (in percentuale sul versamento irregolare)
Omissione totale versamenti	24%
Omissione parziale dei versamenti	12%
Ritardo nei versamenti entro 8 gg	Solo interessi
Ritardo nei versamenti da 9 a 30 gg	4%
Ritardo nei versamenti da 31 a 150 gg	6%
Ritardo nei versamenti oltre 150 gg	10%



IL SISTEMA SANZIONATORIO

LA DICHIARAZIONE SPONTANEA

Nel caso di dichiarazione alla Cassa (mod. 5) di dati reddituali non conformi a quelli dichiarati in sede fiscale, il professionista può, trascorsi 150 gg. dal termine, rettificare i dati reddituali **prima della formale contestazione da parte della Cassa, allegando copia del Modello Unico.**

La sanzione è pari al 15% dei maggiori contributi dovuti e deve essere pagata entro 60 gg. dalla richiesta.

Le somme dovute in misura ridotta **NON sono rateizzabili.**

Nel caso **sia Cassa a rilevare la difformità** dei dati reddituali, la sanzione è pari al 50% (ridotta al 30% in caso di accertamento per adesione).

Qualora il reddito dichiarato in sede fiscale risulti inferiore a quello dichiarato alla Cassa, si applica una sanzione pari alla differenza tra i contributi dovuti e quelli risultanti dall'originaria dichiarazione (art. 8.2)

LA REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

Prima della formale contestazione da parte della Cassa è possibile regolarizzare spontaneamente l'omissione pagando, entro 120 giorni dalla comunicazione del conteggio da parte della Cassa, con sanzione ridotta al 50% (art. 17.3)

Gli importi dovuti in misura ridotta **sono rateizzabili** fino ad un massimo di tre anni (oltre interessi) e fino ad un massimo di cinque anni per importi superiori ad euro 10.000 con versamento di acconto di almeno il 20%.

La domanda va proposta entro 60 gg dalla comunicazione della Cassa, per il tramite della sezione "Accessi riservati/Istanze on line" del sito www.cassaforense.it.



IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'ACCERTAMENTO PER ADESIONE PER DIFFORMITA' DEI REDDITI

Nel caso di **comunicazione alla Cassa di dati reddituali minori rispetto a quelli dichiarati in sede fiscale**, il professionista può **aderire all'accertamento con la riduzione dal 50% al 30%** della sanzione calcolata sui maggiori contributi dovuti; l'adesione si perfeziona con il **pagamento entro 90 gg.** dalla richiesta della Cassa. Le somme dovute in forma ridotta **NON sono rateizzabili.**

L'ACCERTAMENTO PER ADESIONE PER IRREGOLARITA' DICHIARATIVE E/O CONTRIBUTIVE

Irregolarità negli adempimenti dichiarativi (omesso o ritardato invio mod. 5) e/o contributivi: riduzione di 1/3 della sanzione; si perfeziona con il **pagamento entro il termine** indicato dalla Cassa. Le somme dovute in forma ridotta **SONO rateizzabili.** La domanda deve essere proposta entro 60 gg dalla comunicazione della Cassa, tramite la sezione "Accessi riservati/Istanze on line" del sito www.cassaforense.it.



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

La Cassa eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- Pensione di vecchiaia retributiva
- Pensione di vecchiaia retributiva anticipata
- Pensione di vecchiaia contributiva
- Pensione anzianità
- Pensione di inabilità
- Pensione di invalidità
- Pensione indiretta
- Pensione di reversibilità





PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA

I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione.

A regime (dal 2021) sarà necessario il concorso dei due requisiti, contributivo e di età: **35 anni di contributi e 70 anni di età.**

Anno di pensionamento	Età minima	Anzianità minima
2010	65	30
2011 - 2013	66	31
2014 - 2016	67	32
2017 - 2018	68	33
2019 -2020	69	34
2021	70	35



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA ANTICIPATA

L'iscritto che abbia maturato il requisito minimo contributivo previsto per l'ammissione al trattamento pensionistico di vecchiaia ex art. 2, comma 1, regolamento delle prestazioni, può in un qualsiasi momento tra il 65° anno di età e la data di effettiva maturazione dell'età pensionabile (70° anno di età dal 2021), chiedere la pensione di vecchiaia retributiva anticipata.

In tal caso l'importo della pensione (calcolata col metodo retributivo) verrà ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito minimo di età e anzianità previsto in via ordinaria.

La riduzione sarà permanente.

In presenza di almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione, compiuti almeno i 65 anni, sulla pensione anticipata non è prevista alcuna riduzione.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia come da tabella sopra riportata e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 2 del Reg.to delle Prestazioni ma abbiano **più di 5 anni** di effettiva iscrizione e contribuzione, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia **contributiva** calcolata con il metodo di cui alla Legge n. 335/95.

Non può essere richiesta la pensione di vecchiaia contributiva da coloro che si sono avvalsi degli istituti della ricongiunzione in uscita o della totalizzazione presso altri enti previdenziali.

La pensione contributiva, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Essa è reversibile come quella retributiva.



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

PENSIONE DI ANZIANITA'

I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione.

Anno di pensionamento	Età minima	Anzianità minima
2010 -2011	58	35
2012 - 2013	58	36
2014 - 2015	59	37
2016 - 2017	60	38
2018 -2019	61	39
2020	62	40

La corresponsione della pensione di anzianità, a differenza di quelle di vecchiaia, è subordinata alla cancellazione dall'albo degli avvocati e da quello speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La pensione di anzianità spetta su domanda dell'interessato con le decorrenze previste dalla legge.



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

PENSIONE MINIMA

Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, l'istituto della **pensione minima** è stato sostituito da un meccanismo di **integrazione al trattamento minimo**, applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno. Per le altre pensioni (invalidità, indirette, ecc.), dove è più elevato il grado di solidarietà, continua a valere l'istituto della pensione minima.

PENSIONE DI INABILITA'

La **pensione di inabilità** spetta agli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione.

Condizioni:

- iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40° anno di età
- almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- posizione contributiva regolare nei confronti della Cassa
- cancellazione da tutti gli albi forensi.

E' comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 5 del regolamento.



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

PENSIONE DI INVALIDITA'

Spetta agli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione sia **ridotta in modo continuativo**, per malattia o infortunio, **a meno di 1/3**.

CONDIZIONI:

- iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
- almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- posizione contributiva regolare nei confronti della Cassa.

L'importo della pensione di invalidità è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità della pensione di vecchiaia. Il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta la cancellazione dall'albo. Ogni 3 anni la Cassa accerta la persistenza dell'invalidità e tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità ove abbia maturato i requisiti previsti per tali trattamenti pensionistici.

Può chiedere anche la concessione della pensione di inabilità in sostituzione di quella di invalidità qualora intervenga un aggravamento delle condizioni di salute tale da comportare una incapacità totale e permanente all'esercizio della professione.

E' comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 5 del regolamento.



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

PENSIONE INDIRETTA

Spetta ai superstiti di avvocati iscritti continuativamente alla Cassa da data anteriore del compimento del 40° anno di età, non pensionati, che abbiano maturato **almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.**

La pensione indiretta non può essere chiesta dai superstiti nel caso in cui il professionista risultasse cancellato dalla Cassa da oltre 3 anni.

Il calcolo della pensione indiretta è effettuato come per la pensione di inabilità (aumento dell'anzianità effettiva).

La misura dell'importo di pensione è stabilita come di seguito specificato:

- 60% al solo coniuge;
- 80% al coniuge con un figlio minore o equiparato;
- 100% al coniuge con due o più figli minori o equiparati.

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione indiretta in favore dei figli minori (o equiparati) è liquidata nelle seguenti misure:

- 60% ad un figlio;
- 80% a due figli;
- 100% a tre o più figli.

E' comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 5 del regolamento.



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Spetta ai superstiti di avvocati già titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, contributiva, invalidità, inabilità).

La misura dell'importo di pensione è stabilita come di seguito specificato:

- 60% al solo coniuge;
- 80% al coniuge con un figlio minore o equiparato;
- 100% al coniuge con due o più figli minori o equiparati.

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione indiretta in favore dei figli minori (o equiparati) è liquidata nelle seguenti misure:

- 60% ad un figlio;
- 80% a due figli;
- 100% a tre o più figli.

E' comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 5 del regolamento.



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE

Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo.

Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema.

Permette a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale.

I contributi soggettivi modulari volontari seguono il medesimo regime fiscale di **totale deducibilità** riservato alla contribuzione obbligatoria di base.





RISCATTO – RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

RISCATTO

Istituto utile al fine di **umentare** figurativamente **l'anzianità contributiva** con conseguente possibilità di anticipazione del pensionamento e **calcolo della pensione su un maggior numero di anni.**

Possono avvalersi del riscatto gli avvocati iscritti alla Cassa, nonché gli avvocati cancellati ma aventi diritto a pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di inabilità e i superstiti (questi ultimi al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del *de cuius* necessario per conseguire la pensione indiretta).

PERIODI RISCATTABILI

Sono riscattabili:

- **Corso legale di laurea;**
- **Servizio militare obbligatorio e civile sostitutivo per un massimo di due anni;**
- **Periodo di praticantato con o senza abilitazione per un massimo di tre anni.**

COSTO

L'onere dovuto ai fini del riscatto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato, calcolata con i criteri e coefficienti indicati dalla legge n. 45/'90 e dal nuovo Regolamento per il riscatto.

L'importo dovuto per **il riscatto può essere rateizzato fino ad un massimo di dieci anni** in luogo dei cinque anni precedentemente previsti.

Gli interessi dovuti per la rateizzazione saranno calcolati nella misura fissa del 2,75% annuo.

Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto sono considerati come periodo figurativo di effettiva iscrizione e contribuzione ai fini pensionistici.

La rateizzazione a dieci anni è applicabile, a richiesta dell'interessato, anche alle domande di riscatto già presentate alla data dell'11 aprile 2015 (data di pubblicazione nella G.U. del nuovo Regolamento per il riscatto) e per le quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata.



RISCATTO – RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

RICONGIUNZIONE

Utile per unificare presso una sola gestione previdenziale i contributi versati in diverse gestioni previdenziali **obbligatorie** (almeno un anno), per periodi non coincidenti tra loro.

Può essere richiesta “in entrata” alla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda o “in uscita” alla gestione diversa da quella di attuale appartenenza.

L’onere della ricongiunzione è pari alla riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e il richiedente dovrà corrispondere l’importo che sarà determinato, **detrato l’importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.**

COSTO

Il pagamento dell’onere può avvenire in un’unica soluzione o in via rateale con un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità ricongiunte, maggiorate degli interessi.



RISCATTO - RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consente di cumulare periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni previdenziali diverse al fine di ottenere **un unico trattamento pensionistico**. Totalizzando i periodi assicurativi possono essere conseguite sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità sia quella di inabilità sia infine la pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti.

Può essere richiesta dopo il compimento del 65° anno di età purché siano stati maturati almeno 20 anni di anzianità contributiva complessiva ovvero 40 anni di anzianità a prescindere dall'età.

COSTO

La totalizzazione non comporta alcun onere per l'iscritto in quanto tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali e ogni gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza.

ENTE EROGATORE

La pensione totalizzata viene materialmente pagata dall'Inps in base a convenzioni, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 42/2006.



TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

LA RIFORMA
DEL
SISTEMA
ASSISTENZIALE
FORENSE

Il nuovo regolamento, adottato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 24 luglio 2015 e approvato con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2015, è entrato in vigore il 1° gennaio 2016.

TIPOLOGIA
DELLE
PRESTAZIONI

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

**PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA
PROFESSIONE**

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE





TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

INDIVIDUALE

In favore di avvocati iscritti all'Albo anche pensionati in regola con le comunicazioni reddituali.

In caso di eventi straordinari involontari ed imprevedibili che comportino grave difficoltà economica.

Erogazione di somma di denaro reiterabile una sola volta non cumulabile con altre prestazioni assistenziali e non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della domanda da presentarsi dall'avente diritto, anche per il tramite del Consiglio dell'Ordine.

PENSIONATI ULTRA OTTANTENNI

A favore di titolari di pensione diretta ultraottantenni (non percettori di altri trattamenti pensionistici e con reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima) cancellati dagli Albi. Erogazione di somma di denaro determinata dal Consiglio di Amministrazione comunque non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente.

PENSIONATI INVALIDI ULTRA SETTANTENNI

A favore di titolari di pensione diretta ultrasettantenni, invalidi al 100% (senza assegno di accompagnamento e con reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima) cancellati dagli albi.



TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

SUPERSTITI E
TITOLARI DI
PENSIONE DIRETTA
CANCELLATI DAGLI
ALBI O DI
PENSIONE
INDIRETTA O
DI REVERSIBILITA'

Erogazione di somma di denaro non superiore alla pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente maggiorata del 20% per ciascun avente diritto, reiterabile una sola volta per lo stesso evento, a favore di:

- familiari conviventi dell'iscritto o del pensionato deceduto
- convivente *more uxorio* risultante dallo stato di famiglia
- titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi
- titolari di pensione indiretta o di reversibilità che si trovino in situazione di difficoltà economica causata da un evento non prevedibile e non volontario e titolari di ISEE non superiore ad euro 30.000,00.

FAMILIARI NON
AUTOSUFFICIENTI,
PORTATORI
DI HANDICAP O DI
MALATTIE
INVALIDANTI

Erogazione di somma di denaro determinata dal CdA, comunque non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente, a favore di iscritti in regola con le comunicazioni reddituali, che assistano in via esclusiva coniuge o figli o genitori con invalidità grave certificata (art. 3, co. 3, L. n. 104/1992), non ricoverati a tempo pieno titolari di ISEE non superiore ad euro 50.000,00 (sia riferita all'assistito che all'iscritto).



TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Erogazione di somma di denaro determinata con bando annuale del CdA a favore di:

- orfani di età inferiore a 26 anni titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa in presenza di ISEE non superiore ad euro 30.000,00 ed in regola con il corso di studi.

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI

Erogazione di somma di denaro determinata con bando annuale del CdA a favore di:

- figli degli iscritti, studenti universitari, di età inferiore a 26 anni in presenza di ISEE non superiore ad euro 30.000,00 (che abbiano superato i 4/5 degli esami previsti per ogni anno accademico con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che non siano oltre il primo anno fuori corso).

ALTRE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA GENITORIALITA'

Trattamenti di assistenza determinati dal Consiglio di Amministrazione con appositi bandi a favore degli iscritti alla Cassa in regola con le comunicazione reddituali.



TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI A FAVORE DELLA SALUTE

POLIZZA SANITARIA E CONVENZIONI

A favore di iscritti a Cassa e pensionati iscritti agli albi:

- copertura, con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici (la copertura può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto, anche a familiari conviventi e per prestazioni integrative)
- convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche
- convenzioni o polizze collettive per interventi di medicina preventiva
- convenzioni o polizze collettive per assistenza lungodegenti, premorienza e infortuni

PRESTITI

A favore di iscritti a Cassa, compresi pensionati non iscritti agli Albi:

- convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi

CONTRIBUTI

A favore di iscritti a Cassa e titolari di pensione a carico della Cassa (inabilità, reversibilità, indiretta):

- contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti
- contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea.



TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

ASSISTENZA INDENNITARIA

A favore di iscritti alla Cassa non pensionati, coniuge superstite o, in mancanza, figli (anche non conviventi) o altri familiari conviventi a carico, che abbiano subito infortunio o malattia, che comporti impossibilità assoluta all'esercizio della professione per almeno due mesi, in regola con comunicazioni e pagamenti alla Cassa

- diaria giornaliera pari a $1/365$ della media dei redditi professionali degli ultimi tre anni, fino a 365 giorni, non reiterabile per lo stesso infortunio o malattia e non cumulabile con altre prestazioni

ASSISTENZA PER CATASTROFE E CALAMITA' NATURALE

A favore di iscritti alla Cassa che abbiano riportato danni materiali incidenti sull'attività professionale, con residenza e/o domicilio professionale in zona colpita dall'evento ed in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa

- importo proporzionale al danno, stabilito con delibera della Giunta Esecutiva



TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

CONVENZIONI E CONTRIBUTI

- Convenzioni finalizzate alla riduzione dei costi e alla agevolazione dell'esercizio della professione
- Contributi o convenzioni per asili nido, scuole materne, nonché ulteriori iniziative dirette a coniugare l'attività lavorativa con gli impegni familiari dell'avvocato e a favorire lo sviluppo economico dell'avvocatura

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

A favore di iscritti alla Cassa non pensionati in regola con le comunicazioni reddituali

- Agevolazioni per la concessione di mutui
- Interventi per abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all'allestimento, al potenziamento degli studio e/o alla frequenza di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista o cassazionista, previsti negli appositi bandi

AGEVOLAZIONE CON CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

A favore dei titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa

- Agevolazioni per l'accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione



TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

INIZIATIVE RISERVATE AI GIOVANI ISCRITTI

A favore di giovani iscritti (entro i 45 anni) in regola con le comunicazioni reddituali secondo le previsioni di appositi bandi

- agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti, privilegiando forme di studi associati e/o multidisciplinari
- organizzazione corsi qualificanti
- borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali

CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA

A favore di iscritti attivi percettori di pensione di invalidità che abbiano riportato infortuni di particolare gravità o siano affetti da patologie fortemente invalidanti e degenerative, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa

- contribuzione, per l'acquisizione di tecnologie indispensabili per l'esercizio della professione e/o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio, commisurata alla gravità della menomazione



TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

SPESE FUNERARIE

RIMBORSO DELLE
SPESE
SOSTENUTE,
DOCUMENTATE
CON FATTURA,
FINO AD UN
MASSIMO
DI € 4.000,00

A favore dei prossimi congiunti dell'iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto:

- coniuge superstite, se non legalmente separato
- il convivente *more uxorio* risultante dallo stato di famiglia e i figli conviventi
- in via alternativa:
- il coniuge legalmente separato
- i parenti entro il terzo grado
- gli affini entro il secondo grado

NORME SUL PROCEDIMENTO

FORMA DELLE
DOMANDE,
TERMINE DEL
PROCEDIMENTO,
RICORSO

Le domande, da inviarsi in via telematica o informatica (con raccomandata a.r. fino al 31 dicembre 2017), vanno evase con provvedimento entro 90 giorni, salva sospensione per il tempo necessario per l'acquisizione di certificazioni o informazioni

Avverso il rigetto è ammesso ricorso al CdA entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento



TUTELA DELLA MATERNITA'

FORMA DELLE
DOMANDE,
TERMINE DEL
PROCEDIMENTO,
RICORSO

Alle professioniste che divengono mamme, la Cassa corrisponde un'**indennità di maternità**, pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale Irpef prodotto nel 2° anno anteriore al parto, con un minimo e un massimo fissati per legge.

L'indennità di maternità spetta anche nel caso di *adozione o affidamento preadottivo* e nel caso di *aborto spontaneo o terapeutico*.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.



Dipinto ad olio raffigurante
Madonna con Bambino e S.
Giovanni - F. Giordano -
sec.XVII-XVIII (Proprietà Cassa
Forense)



CONVENZIONI

LE CONVENZIONI

Al fine di agevolare l'attività professionale, Cassa Forense offre ai propri iscritti una serie di opportunità garantite da polizze o convenzioni.

Attualmente sono state stipulate:

- la polizza sanitaria;
- la polizza RC professionale con diverse Compagnie Assicuratrici.

Sono state sottoscritte convenzioni bancarie, per cessione del quinto della pensione, per polizze assicurative, per consultazione banche dati, fatturazione elettronica, software di gestione studio, antivirus e per mediazione on-line, prodotti telematici e assistenza informatica, corrispondenza on-line e multicanalità, corsi di formazione on-line ed in aula, corsi di lingua inglese, traduzione ed interpretariato, autonoleggio e noleggio a lungo termine, acquisto autoveicoli e motoveicoli, trasporto ferroviario, fornitura di energia e gas, abbigliamento, alberghiere, editoria giuridica e master universitari di secondo livello.

Le condizioni riservate agli iscritti relative a tutte le polizze e convenzioni in essere sono riportate nell'area dedicata sul sito internet della Cassa.

POLIZZA SANITARIA

Per quanto riguarda la copertura assicurativa sanitaria si segnala che è stata sottoscritta, con Unisalute S.p.A. a seguito di gara europea, la nuova polizza per "grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi", valida per il triennio 1.4.2014 – 31.3.2017, con onere economico a carico dell'Ente e, quindi, in forma gratuita ed automatica per tutti gli iscritti alla Cassa, con possibilità di estensione della medesima garanzia al nucleo familiare mediante versamento di un premio annuo pari ad euro 140,00. Tale polizza prevede che la garanzia operi, in forma diretta o indiretta, in conseguenza di grande intervento chirurgico, grave evento morboso o per malattia oncologica. E' stata, inoltre, sottoscritta con Unisalute S.p.A. una convenzione per la polizza sanitaria integrativa, con onere a carico dell'iscritto e possibilità di



estensione al nucleo familiare, la cui garanzia opera per tutte le forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico, parto, alta diagnostica, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, long term care, check-up.

SITO WEB E INFORMATION CENTER

IL SITO WEB

Tutte le notizie e le informazioni relative alla Cassa sono accessibili attraverso il sito internet:

www.cassaforense.it

Il sito offre informazioni di carattere generale relative alla struttura dell'Ente, all'attività dello stesso, alla normativa che ne disciplina il funzionamento, alla modulistica, alle informazioni sulle convenzioni stipulate da Cassa per i propri iscritti ecc.

Esso si completa con una parte interattiva cui ogni iscritto può accedere mediante un **codice PIN riservato** attraverso il quale può esaminare il proprio estratto conto contributivo, effettuare ipotesi di calcolo della pensione e del riscatto e soprattutto compilare ed inviare la *comunicazione reddituale annuale - modello 5*.

INFORMATION CENTER

Da alcuni anni presso Cassa Forense è in funzione un servizio di informazioni previdenziali – **Information Center** cui è possibile accedere:

telefonicamente (06362111) dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì;

*on line tramite accesso al sito, cliccando nell'apposita sezione «**Informazioni on line**»;*

*a mezzo colloquio in sede, con un funzionario Cassa (**Front office**), previo appuntamento da fissarsi tramite il sito internet www.cassaforense.it*



INFORMAZIONE E NEWS

INFORMAZIONI E NEWS

Il CdA di Cassa Forense, recentemente, ha approvato un nuovo piano di comunicazione sia interna che esterna.

Per la comunicazione interna l'Ente intende implementare il flusso di informazioni al mondo dell'avvocatura, in base a soluzioni legate al potenziamento del sito internet, all'apertura di un profilo Facebook e Twitter e, in una fase successiva, LinkedIn e Google plus nonché al potenziamento delle riviste della Cassa.

Per la comunicazione esterna la Cassa intrattiene i rapporti con la stampa, specialistica e non, nonché i rapporti con le istituzioni e con il mondo politico. E' inoltre disponibile sul sito internet la **rassegna stampa** che, mediante il costante monitoraggio delle agenzie di stampa, dei quotidiani on line, dei siti internet istituzionali, riporta le notizie di interesse generale e le novità in materia previdenziale.

RIVISTE

Attualmente la Cassa cura la redazione di:

«**CF News**» rivista telematica a cadenza mensile pubblicata sul sito e trasmessa via e-mail agli iscritti;

«**La Previdenza Forense**» periodico cartaceo quadrimestrale a carattere tecnico professionale, che viene inviato a tutti gli iscritti.





RIFERIMENTI NORMATIVI

ISCRIZIONI

Art. 21 L. 247/2012
Art. 13-14 L. 141/92
Artt. 1-2-3-4-5 Reg. Attuaz. art. 21
Art. 1 Reg. Generale

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 17 L. 576/80
Art. 9 L. 141/92
Art. 1-5 Reg. Sanzioni
Art. 10 Reg. Attuaz. art. 21

CONTRIBUTI

Art. 3 Reg. Generale
Art. 10-11 L. 576/80
Art. 5-6 L. 141/92
Art. 22 D. Lgs. 151/2001
Artt. 7-8-9-12 Reg. Attuaz. art. 21
Art. 1-2-3-6-7 Reg. Contributi

SANZIONI

Regolamento delle Sanzioni

PRESTAZIONI

Art. 3-5 L. 576/80
Art. 7 L. 45/90
Art. 1-2-3 L. 141/92
Art. 1 L. 355/95
Art. 3 Reg. Generale
Art. 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 12bis Reg.
Prestazioni Previdenziali
Art. 1 Reg. riscatto
Sent. Corte Cost. n. 73/1992

RISCATTO

Art. 24 L. 141/92
Regolamento per il Riscatto
Delib. Comitato Delegati 19.12.14

RICONGIUNZIONE

L. 45/90

TOTALIZZAZIONE

Artt. 1-2-3-4-5-6-7-8 D. Lgs. 42/2006
D.M. Lavoro e Economia 57/2003

ASSISTENZA

Regolamento Assistenza



DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

SITO WEB

Quando e come riceverò i codici personali, Pin e meccanografico, per accedere alla mia posizione personale?

La Cassa, ricevuta comunicazione dall'Ordine della tua iscrizione all'Albo, ovvero in caso di domanda di iscrizione volontaria del praticante, invierà sia il Codice Pin che il Codice Meccanografico con i quali potrai accedere all'apposita sezione collegandoti al sito della Cassa, www.cassaforense.it seguendo le indicazioni ivi riportate. Il codice meccanografico e PIN possono essere ottenuti autonomamente dall'iscritto mediante l'apposita procedura sul sito INTERNET della Cassa.

Posso fare autonomamente ipotesi di calcolo di pensione e del riscatto?

Sì, una volta iscritto alla Cassa, collegandoti al sito della Cassa www.cassaforense.it. Con i tuoi codici personali (Pin e meccanografico) nell'area personale potrai accedere ai servizi on line dove trovi le funzioni per elaborare ipotesi di riscatto e calcolo della pensione, nonché il nuovo simulatore della pensione che consente di produrre ipotesi personalizzate, utilizzando diversi scenari reddituali e contributivi.

Quando e come devo inviare il primo modello 5?

L'invio deve essere effettuato già dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo (anche nel caso in cui tu non abbia ancora ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione); tale obbligo è previsto anche nel caso di iscrizione volontaria alla Cassa come praticante.

Per l'invio, dovrai procedere alla compilazione telematica tramite l'accesso alla tua posizione personale nel sito della Cassa, mediante i tuoi codici (Pin e meccanografico) entro il 30 settembre di ciascun anno.



DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

ISCRIZIONI

Mi sono appena iscritto all'albo. Cosa devo fare per iscrivermi alla Cassa?

Se sei iscritto all'albo NON devi proporre alcuna domanda alla Cassa. L'iscrizione è obbligatoria e avviene automaticamente e ti verrà comunicata per posta certificata o lettera raccomandata.

Sono praticante da tre anni e voglio iscrivermi alla Cassa, cosa devo fare? Posso recuperare anche i tre anni precedenti?

Sì, dovrai presentare domanda a mezzo di apposito modulo disponibile sul sito della Cassa, sezione modulistica e chiedere anche la retrodatazione per gli anni di pratica. Nel caso del praticante, l'iscrizione è facoltativa.

Sono neoiscritto all'albo: quando posso scaricare i M.Av dal sito Cassa?

Dovrai attendere la comunicazione formale della delibera di iscrizione che riceverai con posta certificata o raccomandata, con l'indicazione dei contributi dovuti e le rispettive scadenze. A regime, ogni anno, a partire dal mese di febbraio, potrai generare e stampare i bollettini M.Av mediante accesso riservato alla tua posizione personale, sempre tramite il sito della Cassa.

CANCELLAZIONI

Sono iscritto all'albo ordinario e all'albo dei cassazionisti e voglio cancellarmi dalla Cassa, cosa devo fare?

Ti devi cancellare da entrambi gli albi e la Cassa provvederà alla cancellazione d'ufficio. Non sarai più tenuto al pagamento dei contributi dall'anno solare successivo a quello dell'ultima cancellazione.



DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

CANCELLAZIONI

Mi voglio cancellare dall'albo e dalla Cassa, posso chiedere la restituzione della contribuzione già versata?

No. Fanno eccezione e quindi sono rimborsabili a richiesta, i soli contributi soggettivi per anni antecedenti al 2009, se dichiarati definitivamente inefficaci dalla Cassa.

In caso di cancellazione, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, i contributi versati come possono essere utilizzati?

I contributi, versati per almeno 5 anni, al raggiungimento dell'età pensionabile, danno diritto alla pensione contributiva. In alternativa detti contributi potranno essere utilizzati ai fini della ricongiunzione «in uscita» o della totalizzazione per ottenere, all'età pensionabile, un unico trattamento di pensione.

La sospensione temporanea volontaria dall'albo determina anche la sospensione dell'iscrizione alla Cassa? In caso affermativo debbo pagare i contributi?

La sospensione volontaria dall'albo determina la cancellazione dalla Cassa con la stessa decorrenza della sospensione dall'albo. I contributi restano dovuti per l'anno della cancellazione dalla Cassa e non saranno più dovuti dall'anno successivo a quello della sospensione, sempre che quest'ultima permanga per tutto l'anno solare.



DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

CONTRIBUTI

Quando devo pagare i minimi contributivi?

A febbraio di ogni anno devi generare e stampare i M.aV. dalla tua posizione personale del sito. Pagherai in quattro rate secondo le scadenze indicate, oppure in un'unica soluzione. Dovrai comunque aver saldato tutte le rate entro il 30 settembre dell'anno di competenza,

Sono neo iscritto alla Cassa, debbo pagare per intero il contributo di maternità?

Sì. Tutti gli iscritti, anche pensionati, debbono pagare il contributo di maternità il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nella misura necessaria a garantire l'equilibrio fra prestazioni effettivamente erogate, indennità liquidate e contributi incassati.

Sono neo iscritto all'Albo e alla Cassa, devo pagare il contributo integrativo?

Sì. Per i primi 5 anni di iscrizione non pagherai il minimo integrativo ma unicamente l'importo del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini IVA.

Nei successivi 4 anni, qualora l'iscrizione alla Cassa abbia decorrenza anteriore al 35° anno di età, dovrai pagare obbligatoriamente il contributo integrativo nella misura della metà del minimo. E' comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari IVA dichiarato, se superiore a tale importo minimo.



DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

CONTRIBUTI

Mi trovo nei primi sette anni di iscrizione alla Cassa e ho un reddito professionale inferiore a 10.300 euro per l'anno 2014, cosa dovrò/potrò fare in sede di compilazione del modello 5/2016 (comunicazione del reddito prodotto nell'anno 2015)?

Potrai scegliere se pagare il restante 50% del contributo minimo soggettivo dovuto al fine del riconoscimento dell'intera annualità contributiva. In caso contrario ti saranno riconosciuti a fronte del versamento ridotto solo sei mesi di anzianità contributiva.

Tale facoltà, esercitabile in occasione della compilazione del modello 5 riferito all'anno di produzione del reddito (2015, modello 5/2016), può, in ogni caso, essere manifestata entro l'ottavo anno di iscrizione mediante pagamento della restante metà del contributo, maggiorato degli interessi al tasso del 2,75% annuo.





DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

CONTRIBUTI

Ho pagato in ritardo i bollettini relativi ai contributi in autoliquidazione (luglio-dicembre), cosa devo fare?

Prima che sia la Cassa a rilevare l'irregolarità, puoi chiedere la regolarizzazione spontanea mediante l'invio del modulo scaricabile dal sito della Cassa al fine di ottenere la riduzione alla metà della sanzione prevista.

Quando posso chiedere l'esonero dal pagamento dei contributi minimi?

Entro il 30 settembre di ogni anno. L'istanza, per ottenere l'esonero nei casi previsti dal comma 7, dell'art. 21 della Legge n. 247/2012 (malattia, assistenza a prossimi congiunti, malati non autosufficienti, colleghe in maternità o nei primi 2 anni di vita del bambino) è disponibile nella tua posizione personale del sito, a decorrere dal mese di febbraio.

L'esonero è previsto per una sola volta (tranne i casi di maternità in cui l'esonero si può estendere ad un massimo di 3 eventi) e limitatamente ad un anno solare, con il riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali.

In caso di esonero, non devo pagare proprio nulla?

L'esonero riguarda solamente i contributi minimi obbligatori.

Sono comunque dovuti in autoliquidazione, con il mod. 5 dell'anno successivo, i contributi soggettivo ed integrativo in misura percentuale in relazione all'effettivo reddito prodotto e al volume d'affari effettivamente dichiarato ai fini IVA nonché il contributo di maternità.



DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Sono pensionato attivo e non riesco a scaricare il M.Av per pagare il contributo di maternità

Non riesci a scaricare il M.Av perché hai autorizzato il pagamento del contributo di maternità a mezzo trattenuta diretta dalla pensione.

Sono pensionato di vecchiaia e continuo ad esercitare la professione, quali contributi devo pagare alla Cassa?

Non devi pagare i contributi minimi soggettivo ed integrativo dall'anno successivo alla decorrenza della pensione. Devi pagare il contributo di maternità a mezzo M.Av. o autorizzarne il prelievo direttamente dalla pensione. Devi pagare, inoltre, il contributo soggettivo e integrativo, in misura percentuale, così come automaticamente risultanti dalla compilazione del modello 5.

Ho raggiunto i requisiti contributivi e di età per ottenere la pensione di vecchiaia, cosa devo fare?

Devi presentare la domanda inviando l'apposito modulo che puoi scaricare dal sito della Cassa (sezione modulistica). In caso di accoglimento della domanda potrai mantenere l'iscrizione all'albo e alla Cassa come pensionato attivo.

Posso anticipare la data del pensionamento di vecchiaia?

La pensione di vecchiaia matura (dal 2021) al compimento dei 70 anni di età con almeno 35 anni di iscrizione. Hai, comunque, possibilità di anticipare tale pensione, comunque non prima dei 65 anni di età, senza alcuna riduzione, a condizione che tu abbia maturato una anzianità contributiva di almeno 40 anni.



DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

In mancanza di tale anzianità ma con almeno 35 anni di contribuzione (dal 2021) l'importo della pensione verrà ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto ai requisiti minimi di età e anzianità previsti. La riduzione è permanente.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Ho raggiunto i requisiti contributivi e di età per ottenere la pensione di anzianità, cosa devo fare?

Devi presentare la domanda inviando l'apposito modulo che puoi scaricare dal sito della Cassa (sezione modulistica).

La pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli albi professionali (albo ordinario e dei cassazionisti).

La decorrenza della pensione, determinata a seconda del trimestre di presentazione della domanda, è fissata al primo giorno del mese del semestre successivo (es. domanda presentata nel 1° trimestre gennaio/marzo 2015, decorrenza 1° ottobre 2015 con cancellazione albi entro il 30 settembre 2015).

Posso effettuare versamenti volontari per aumentare l'importo di pensione?

Sì, versando il contributo soggettivo modulare volontario. L'opzione dovrà essere operata in sede di compilazione del modello 5 annuale, scegliendo la misura del contributo tra l'1% ed il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef. Detta opzione deve essere espressa ogni anno, senza vincolo per gli anni successivi e con possibilità di variare l'aliquota. Il versamento resta, comunque, facoltativo e non è soggetto a recupero coattivo da parte della Cassa.

In attesa di ricevere la comunicazione formale di iscrizione alla Cassa, posso chiedere l'indennità di maternità?

Sì, la puoi chiedere. La domanda dovrà essere inviata

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI



DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

a pena di decadenza entro 180 giorni dal parto anche se non hai ancora ricevuto la comunicazione di iscrizione. Tale termine è assolutamente perentorio per legge.

Quando posso chiedere il riscatto degli anni di praticantato, del corso di laurea e dell'eventuale servizio di leva?

Sempre, fino al momento del pensionamento. Gli anni riscattati sono computati ai fini del calcolo della pensione e ai fini dell'anzianità contributiva. L'onere del riscatto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato. L'importo dovuto può essere rateizzato fino ad un massimo di dieci anni con interessi nella misura fissa del 2,75% annuo.

Quale è la differenza tra retrodatazione e riscatto?

La retrodatazione consente di recuperare come effettiva anzianità contributiva gli anni di praticantato per i quali non sussiste obbligo di iscrizione (per un massimo di 5 anni).

Il riscatto consente di recuperare in modo figurativo, oltre al periodo di praticantato (massimo tre anni), anni per i quali non vi è stato esercizio della professione (es. corso di laurea e servizio militare).

Tanto gli anni di retrodatazione quanto gli anni di riscatto comportano un aumento di anzianità di iscrizione e di contribuzione pari al numero di anni richiesti. La retrodatazione (a differenza del riscatto) può essere richiesta solo al momento della prima iscrizione alla Cassa. Anche i costi dei due istituti sono calcolati in modo completamente diverso tra loro.

RISCATTO,
RICONGIUNZIONE
E
TOTALIZZAZIONE



IL PRESIDENTE
E
IL CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE

Luciano Nunzio
Geraci Santi Gioacchino
Militi Valter
De Cesaris Iginio
La Russa Vincenzo
Pignatiello Giulio
Smania Franco
Taormina Lucia
Troianiello Immacolata
Uzzau Roberto
Zaffina Nicolino

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente

IL COMITATO
DEI
DELEGATI

Abela Gaetano
Acampora Claudio
Acone Pasquale
Annunziata Maria
Azzarà Francesco
Guglielmo
Bacci Manuela
Barilli Cecilia
Binni Carlo Maria
Bonafede Gabriele
Bonomi Luigi
Bromuri Michele
Caldiero Vito
Cancellario Camillo
Carpino Massimo
Casonato Diego
Cecchin Pietro Paolo
Cerri Giovanni
Cocco Ortu Alberto
Costanzo Andrea
D'Alesio Divinangelo
De Benedictis Lucio
Stenio
De Gennaro Davide
Giuseppe
Di Battista Alessandro
Di Francesco Roberto

Dossi Monica
Facchetti Eleonora
Fantini Giovanna
Ferrari Gianrodolfo
Giacchetti Carlo
Graziani Alessandro
Grillo Michelina
Grimaldi Ida
Grotti Massimo
Imperio Clelia
La Rosa Monaco
Giuseppe
Maione Agostino
Maione Francesco
Mazzola Marcello
Adriano
Minervini Vittorio
Monarca Gian
Galeazzo
Nardelli Nicola
Nesta Paolo
Nevi Giulio
Nobile Calogero
Nocilla Vincenzo
Notari Francesco
Ottobrini Luigi
Pappa Monteforte
Eugenio

Parigi Andrea
Pesci Andrea
Renzetti Giancarlo
Rodari Maria Grazia
Rondena Sergio
Rossomando Matteo
Sala Vittorio
Sammaria Ciriaco
Santoro Mario
Scagliotti Gian Luca
Schiavoni Giovanni
Scialfa Giuseppe
Seganti Annamaria
Sonzini Mauro
Spada Giuseppe
Spano Salvatore
Tafari Antonio
Ugolini Saverio
Valentini Colomba
Vannini Nicoletta
Visocchi Filippo
Zambon Benedetta
Zucchi Paolo

IL COLLEGIO
DEI SINDACI

Bianchi Nicola
Bernardini Paolo
Carducci Roberto
Ferranti Roberto
Morlino Aldo

Presidente

CASSAFORENSE

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense



CASSAFORENSE

Conoscerla in breve



Centralino: 06362051

Sito internet: www.cassaforense.it

indirizzo P.E.C.: istituzionale@cert.cassaforense.it

Sede legale: Via Ennio Quirino Visconti, 8, 00193 - Roma

Sede operativa: Via G. G. Belli, 5, 00193 - Roma